

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 1 aprile 2020

Circolare n°20

Ai gentili Clienti
Loro sedi

DL Cura Italia: indennità per i professionisti

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo fornirle alcuni chiarimenti relativamente all'indennità di 600 euro prevista dal DL Cura Italia per i professionisti iscritti alle Casse ordinistiche.

Indennità per i professionisti

Fondo di ultima istanza

L'articolo 44 del DL Cura Italia

ha istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020, per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha firmato il Decreto in attuazione a quanto previsto dall'articolo 44. La quota parte del limite di spesa del Fondo destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020.



OSSERVA - l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

Ai professionisti saranno riconosciuti **600 euro** esentasse, ovvero la medesima somma prevista nelle misure a sostegno del reddito previste per gli iscritti alla gestione INPS.

Il sostegno al reddito è riconosciuto ai seguenti soggetti:



ai lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di **imposta 2018, un reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n.23/2011, e dell'articolo 4 del DL n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, **non superiore a 35.000 euro** **la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi** emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n.23/2011, e dell'articolo 4 del DL n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Occorrerà presentare domanda, direttamente alla cassa professionale di appartenenza utilizzando la modulistica che le casse stesse dovranno predisporre, dal 1° al 30 aprile 2020.



OSSERVA - l'indennità non è cumulabile con le altre previste dal cura Italia, e non sarà riconosciuta ai percettori di RdC.

L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
- e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

Si dovrà inoltre allegare la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Professionisti iscritti ENPAM

Non risulta affatto chiaro quale sia il corretto comportamento da adottarsi da parte di un professionista che, nel rispetto dei requisiti, possa chiedere il beneficio 600 euro, e contestualmente possa accedere anche al beneficio autonomamente previsto dalla propria Cassa di appartenenza.

È il caso dei professionisti iscritti ENPAM, che ha stanziato fondi propri (non statali) a favore dei propri iscritti. Possono le due indennità cumularsi?

L'ENPAM ha previsto l'erogazione di un'indennità a seguito dell'emergenza Covid-19 che sarà riconosciuta agli aventi diritto attingendo direttamente ai fondi della cassa stessa.



NOTA BENE - L'indennità sarà pari a 1.000 euro, a favore di medici e odontoiatri, liberi professionisti che svolgono libera professione ed anche a favore di coloro che operano in convenzione (intramoenia) e dipendenti e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19; a differenziare l'indennità dal bonus non è solo l'importo, ma anche il fatto che **non si tratta di una tantum**.



ATTENZIONE! - infatti, l'indennità sarà riconosciuta mensilmente per tutta la durata dell'emergenza, ma con un massimo di tre mesi.

Altro aspetto precipuo dell'indennità ENPAM è che **non sono previsti tetti reddituali**; le condizioni previste al fine della presentazione dell'istanza sono:

- ✓ il non essere pensionati;



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

- ✓ l'essere in regola con la contribuzione alla cassa
- ✓ la presenza nel 2019 di contributi versati su redditi prodotti l'anno precedente
- ✓ l'aver subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno.

Nella remota ipotesi che un medico rientri nei limiti reddituali previsti dal decreto attuativo, si ritiene che le due previsioni non possano concorrere, in quanto il decreto attuativo dell'art. 44 D.L. 18/2020 prevede espressamente che alla presentazione di istanza alla propria cassa professionale per il riconoscimento dell'una tantum di 600 euro debba essere allegata una autocertificazione che attesta i requisiti, tra i quali [lettera c)] la dichiarazione

↳ **"di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria".**

È ben vero che in questo caso la forma di previdenza è la stessa, posto che anche l'istanza di cui al Decreto 28/03/2020 deve essere presentata alla propria cassa (e quindi, nello specifico, l'ENPAM) ma vi è un aspetto di fondo che a parere di chi scrive è innegabile: l'articolo 44 stanziava fondi destinati al reddito di ultima istanza, ovvero **a favore di coloro che non hanno potuto godere di altra forma tutelativa.**



L'intero D.L. 18/2020, inoltre, verte su una impostazione fondamentale: l'incumulabilità delle indennità, seppure non citando espressamente l'articolo 44, ma non è difficile intuirne la motivazione, posto che l'articolo 44 prevede proprio le disposizioni a favore di coloro che non hanno potuto accedere ad alcun altro tipo di indennità.

Per quanto, quindi, la formulazione della norma sia certamente perfettibile, non si ravvede soddisfatta la *ratio* dell'articolo 44 del D.L. 18/2020. Nulla osta, tuttavia, l'approfondire la questione con l'ENPAM, che a sua volta evidentemente dovrà volgersi verso l'esecutivo; innegabilmente, in questo momento la confusione è tanta, ed è evidente che la



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

formulazione delle norme – soprattutto in questo momento emergenziale - spesso trascura di sufficientemente dettagliare i diversi casi che possono verificarsi nella pratica.

A guidare le scelte, comunque, si ritiene debba essere sempre la *ratio* delle disposizioni, per questa ragione non si vede motivazioni alla cumulabilità delle agevolazioni, seppure attenendosi al dettato del D.L. 18/2020 ciò parrebbe formalmente possibile.

È evidente che in questo quadro gli iscritti ENPAM troveranno ben maggiore ristoro nell'avanzare le proprie istanze nell'ambito della disposizione che prevede i 1.000 euro mensili, piuttosto che nel fondo residuale cui peraltro, viste le soglie reddituali, difficilmente potranno accedere.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

SCHEDA PRATICA

Domanda	Risultato iscritto e verso regolarmente i contributi sia alla cassa dei consulenti del lavoro, che alla cassa degli avvocati. A chi inoltrerò la richiesta...?
----------------	--

Risposta	In caso di iscrizione a più casse la richiesta può essere inoltrata ad una sola di esse. La scelta spetta a lei.
-----------------	--

Domanda	Ma un professionista che svolge anche attività agricola, in regola con i contributi, ha diritto all' indennità come professionista?
----------------	---

Risposta	Certamente. Occorre tenere presente che l'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
-----------------	--

Domanda	Gli incaricati alle vendite a domicilio possono accedere al bonus dei 600,00?
----------------	---

Risposta	Se iscritti alla gestione Enasarco possono accedere al bonus.
-----------------	---

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

